

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

REGOLAMENTO

Art. 1

Il Comune di Campo Vallemaggia con diritto di privativa, assume il servizio di fornitura e distribuzione dell'acqua potabile nella sua giurisdizione per le frazioni di Cimalmotto, Piano di Campo e Niva.

Art. 2

¹ È costituita un'Azienda comunale (in seguito Azienda) ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di fornitura e distribuzione dell'acqua potabile. Essa è denominata Azienda acqua potabile Campo Vallemaggia.

² L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

Art. 3

¹ La contabilità è allestita in base alle disposizioni della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziari e la contabilità dei comuni.

² L'Azienda deve dotarsi di un piano finanziario allestito dal Municipio, che evidenzi in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

³ L'eventuale utile depurato dai relativi interessi e ammortamenti, risultante dal bilancio, sarà destinato in primo luogo alla creazione di un fondo di riserva per migliorare il servizio pubblico, alla riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale

Art. 4

Gli organi dell'Azienda sono:

1. l'Assemblea Comunale
2. Il Municipio

Art. 5

L'Assemblea Comunale:

¹ L'organo legislativo dell'Azienda è l'Assemblea comunale. Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività dell'Azienda:

- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; approva contestualmente le tariffe e le tasse applicabili all'utenza
- esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda
- esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo dell'Azienda

- autorizza le spese d'investimento
- decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
- Decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

² Per il settore di attività dell'Azienda, al Municipio sono delegate ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale
- di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) sulla base di preventivi e di progetti definitivi; ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale
- d'acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC); ciò per oggetto fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale
- d'intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. i LOC); ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni, il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale.

³ Nel rispetto dei medesimi criteri e limiti finanziari, il Municipio è puntualmente autorizzato a subdelegare le competenze decisionali delegate del precedente capoverso a Direzione/servizi e funzionari/Commissione amministratrice dell'Azienda. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.

Art. 6

Il Municipio:

¹ Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda. Esso è responsabile del regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda e delle sue infrastrutture.

² In particolare il Municipio:

- sottopone all'Assemblea comunale il preventivo ed il consuntivo dell'Azienda
- propone all'Assemblea comunale la realizzazione delle infrastrutture dell'Azienda, sulla base di progetti e preventivi definitivi
- allestisce il regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea comunale
- evt. nomina ogni quadriennio la Commissione amministratrice
- stabilisce tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse
- può emanare direttive tecniche
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune

- delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche
- evt. disposti particolari relativi al settore.

³ Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 13 cpv. 2 LOC.

⁴ Tramite ordinanza municipale, per il settore dell'Azienda il Municipio è autorizzato a delegare a Direzione/servizi e funzionari/Commissione amministratrice dell'Azienda decisionali municipali che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali. Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio entro il termine di 15 giorni. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

Art. 7

La Commissione di revisione:

La Commissione della Gestione nominata dall'Assemblea comunale, funge da Commissione di revisione con tutte le competenze e gli attributi conferiti dalla Legge

Art. 8

Il Segretario:

è nominato ogni quattro anni previo concorso pubblico; esso redige i verbali, tiene la corrispondenza, la contabilità ed il controllo degli abbonati, classifica i documenti, cura l'incasso delle tasse, effettua i pagamenti, allestisce il preventivo ed il consuntivo. Per questa sua mansione gli viene corrisposta una retribuzione annua di fr. *950.—

Art. 9

Il Sorvegliante:

1. provvede alla manutenzione ed alla pulizia ordinaria degli impianti (prese, serbatoio, condotte, idranti, fontane)
2. sorveglia la regolare distribuzione dell'acqua
3. propone l'esecuzione delle necessarie riparazioni e migliorie
4. provvede alla vuotatura almeno due volte all'anno dei serbatoi e dei bacini di presa
5. denuncia le manomissioni ed i guasti agli impianti
6. tiene un apposito registro delle ispezioni eseguite da mettere a disposizione degli incaricati cantonali di vigilanza sugli acquedotti
7. provvede alla misurazione periodica delle sorgenti
8. avvisa a domicilio gli utenti in caso di sospensione momentanea della fornitura dell'acqua, con il richiamo al divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in recipienti, vasche ecc. contenenti acque impure
9. l'onorario fissato per questa mansione è di fr. *30.—orari, ma non potrà comunque superare i fr. *4'000.—annui tutto compreso per i 5 acquedotti

Art. 10

Distribuzione dell'acqua:

L'Azienda Comunale Acqua Potabile fornisce l'acqua in uso e godimento alle proprietà private e pubbliche in base alle prescrizioni del regolamento

Art. 11

La fornitura d'acqua ha luogo nei seguenti modi:

1. a deflusso illimitato per i servizi pubblici del Comune, quali idranti, fontane, ecc.
2. a deflusso intermittente per usi domestici, agricoli, industriali con tariffe misura o forfait
3. l'alimentazione di piscine non è ammessa

Art. 12

In caso di interruzione della distribuzione dell'acqua, l'Azienda non si assume alcuna responsabilità e non accorda sino ad un limite di 5 giorni d'interruzione indennizzo alcuno.

Oltre questo limite si concederà agli abbonati una riduzione sulle tasse in proporzione al periodo di durata dell'interruzione

Art. 13

L'Azienda a mezzo dei propri incaricati ha diritto di accedere liberamente alle proprietà private a scopo di verifica. In caso di rifiuto da parte del proprietario o locatario al libero accesso, si provvederà alla riduzione della fornitura dell'acqua e all'eventuale denuncia all'Autorità competente

Art. 14

Tutti gli allacciamenti sono soggetti alla tassa d'utenza annuale. Non viene accordata sospensione alcuna della tassa in caso di interruzione breve o prolungata nell'uso degli impianti. La tassa d'utenza annuale dev'essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.

Art. 15

Allacciamenti e condotte di allacciamento:

L'Azienda concede ai privati il diritto di allacciarsi all'acquedotto. Le domande di allacciamento vanno inoltrate per iscritto all'Azienda Comunale Acqua Potabile.

Eventuali domande fatte dai locatari dovranno essere munite dell'autorizzazione dei rispettivi proprietari degli stabili, i quali sono tenuti garanti per ogni effetto del presente regolamento.

Per ogni allacciamento verrà percepita una tassa di fr. *300.—da versare in anticipo dopo il rilascio della concessione.

Sono soggetti alla tassa d'allacciamento:

1. tutti i nuovi allacciamenti
2. la rimessa in funzione di allacciamenti per il quali dall'entrata in vigore del presente regolamento non è stata riscossa la tassa d'utenza
3. gli allacciamenti esistenti la cui funzione e scopo viene a mutare (es. trasformazioni di stalle in rustici o abitazioni)

Tutte le spese per l'allacciamento della tubazione privata alla condotta principale per l'esecuzione dell'impianto privato e la relativa manutenzione sono a carico dell'utente

Art. 16

Il tariffario viene allestito dal Municipio sulla base dei seguenti importi:

Tariffa base annua per ogni stabile o appartamento	minima Fr. 100.—	massima 200.—
Tariffa annua di consumo per ogni rubinetto	minima fr. 30.—	massima 40.—

La tariffa annua di consumo viene stabilita mediante ordinanza municipale. L'acqua è concessa gratuitamente per tutti i bisogni del Comune (edifici pubblici, cimitero, fontane pubbliche, aree pubbliche, servizi pubblici comunali) e per il servizio antincendio.

Art. 17

Le tubazioni devono essere posate alla profondità minima di cm. 80.

Il raccordo privato alla tubazione principale deve essere munito di una saracinesca esterna installata in modo da essere accessibile agli incaricati del controllo.

L'impianto privato deve essere provvisto di un rubinetto di scarico per lo svuotamento di tutte le tubazioni interne e di una valvola di ritenuta.

Gli abbonati che per usi domestici o speciali necessitano di acqua con composizione chimica particolare devono provvedere per proprio conto e a proprie spese all'installazione di un impianto di trattamento. Queste apparecchiature munite di valvola di ritenuta incorporata devono venire preventivamente notificate al Laboratorio cantonale di igiene.

Art. 18

Ogni lavoro all'impianto esistente, nonché le nuove installazioni devono essere preannunciate all'Azienda ed eseguite da ditte autorizzate e specializzate in conformità alle disposizioni del presente regolamento per l'esecuzione delle installazioni d'acqua edite dalla Società Svizzera dell'industria del gas e dell'acqua (SSIGA)

Art. 19

Gli installatori che intendono eseguire dei lavori nel raggio d'azione dell'Azienda devono essere in possesso della regolare autorizzazione e concessione.

Ogni installatore è obbligato alla stretta osservanza del presente regolamento ed a notificare all'Azienda qualsiasi impianto e modifica da lui eseguita.

Art. 20

Nessuno all'infuori degli incaricati e/o autorizzati può manomettere gli idranti, le saracinesche delle linee principali, nonché i raccordi alle fontane e le fontane stesse.

Art. 21

L'abbonato ha il diritto di adoperare l'acqua per l'uso cui fu concessa.

E' vietato lasciarla defluire oltre il bisogno e nel caso di forze maggiori (siccità ecc.) è d'obbligo attenersi alle disposizioni che verranno comunicate agli albi comunali

Art. 22

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Municipio:

1. con una multa da fr. *100.—a fr. *2'000.—
 2. con la denuncia, per casi gravi all'Autorità competente
- E' riservata l'azione per risarcimento dei danni

Contro la relativa decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

Art. 23

Eventuali contestazioni fra utenti e Azienda sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 24

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il regolamento precedente. Riservate le approvazioni dell'Assemblea comunale e dell'Autorità cantonale, esso entra in vigore il 1 luglio 1999.

Regolamento:

Approvato con risoluzione municipale 08/21 marzo 1999

Approvato dall'Assemblea comunale il 25 aprile 1999

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data 16.07.1999

Modifica articolo no 16:

Approvato con ris. Mun. Nr. 81 del 20 ottobre 2008

Approvato dall'Assemblea Comunale il 09 novembre 2008

Approvato dalla Sezione Enti locali il 27 maggio 2009

Modifiche articoli no 3,4,5,6:

Approvati con ris. Mun. Nr. 132 del 25 ottobre 2022

Approvati dall'Assemblea comunale il 06 dicembre 2022

Approvato dalla Sezione Enti locali il 21 agosto 2023